

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

firmato in data 21.10.2021

tra

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, ufficio di Tirana codice fiscale 97871890584, di seguito denominato *Committente*, nella persona del *Titolare* di sede dott. Nino Merola.

e

la dott.ssa Veronica Castignani, cittadina italiana, nata il _____, con documento d'identità Nr. _____, (qui di seguito il "*Prestatore*"),
(il *Committente* ed il *Prestatore* sono di seguito anche definiti congiuntamente come le "*Parti*") e singolarmente come la "*Parte*").

Premesso che

- Nell'ambito del Progetto "EU for Economic Development - Tourism local economic development with a focus on cultural heritage" AID - 012293", approvato con contratto n. 2020/420-271 tra AICS e la Delegazione dell'Unione Europea a Tirana per il finanziamento, in gestione indiretta dell'iniziativa, che permetterà di coprire i costi relativi a servizi di assistenza tecnico-specialistica;
- Sono presenti le disponibilità finanziarie alla voce costi di gestione;
- Si è riscontrato, data la peculiarità del servizio richiesto e le doti di professionalità necessarie, che il *Prestatore* possiede le competenze necessarie;
- All'interno dell'organico della Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo a Tirana non esiste una professionalità idonea a svolgere l'incarico indicato;
- Il *Prestatore* ha dichiarato di essere interessato a svolgere l'incarico assegnatogli per tutto il periodo previsto dal presente contratto e secondo le modalità da questo stabilite;

Tutto ciò premesso,

Le parti hanno concluso quanto segue:

1. Premesse.

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

2. Oggetto della prestazione del Prestatore

- 2.1. Il *Prestatore* si impegna a svolgere per conto del *Committente* attività di servizi legali, secondo i seguenti *Termini di Riferimento*:

a) Eseguire rilievo aereo e fotogrammetria in scala 1:200 e 1:500 del parco archeologico di Byllis;

b) Eseguire i rilievi necessari per la preparazione dei progetti preliminari dei monumenti di cultura del parco archeologico di Byllis oggetto di intervento nel Piano di Gestione (centro multi-funzionale, basilica B, area parcheggio, teatro, cisterna, punto panoramico);

c) Elaborare i dati ottenuti dal processo fotogrammetrico in formato E57, LAS e TIF e restituire documentazione grafica in formato PDF - utilizzabili dal team dell'università di Bologna per le fasi successive di implementazione delle attività.

Rep. Contr. nr. 11
del 21/10/2021



- 2.2. Al Prestatore è parimenti fatto divieto di partecipare direttamente o indirettamente a qualsivoglia attività che possa essere in conflitto con gli interessi o il prestigio del Committente per un periodo di sei mesi dalla conclusione dell'incarico.
- 2.3. Il Prestatore si impegna ad eseguire il proprio incarico approfondendo il massimo impegno e diligenza, offrendo la massima disponibilità per la realizzazione degli obiettivi del Committente osservando i doveri di contegno e riservatezza propri dell'attività svolta.
- 2.4. Il Prestatore accetta di essere sottoposto al controllo del Committente.
- 3. **Retribuzione.**
 - 3.1. Il Committente, per le prestazioni effettuate dal Prestatore, si impegna a corrispondere a quest'ultimo un importo onnicomprensivo di Euro 1.200,00 al lordo delle imposte indirette.
 - 3.2. Il pagamento verrà effettuato nel conto corrente comunicato dal Prestatore.
 - 3.3. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- 4. **Tasse.**
 - Il contraente provvederà a soddisfare tutti gli obblighi relativi al pagamento di tasse, imposte o contributi previdenziali nel paese di residenza, in Italia o nel Paese dove si svolge l'incarico e di riportare, qualora richiesto, alle autorità italiane sulle attività svolte per AICS, come contraente indipendente.
- 5. **Luogo della prestazione dei servizi.**
 - 5.1. Il Prestatore effettuerà la propria prestazione in autonomia.
 - 5.2. Per permettere al Prestatore lo svolgimento della propria prestazione, il Committente metterà a disposizione di quest'ultimo tutta la logistica necessaria all'adempimento dei propri impegni.
- 6. **Durata.**
 - 6.1. Il presente contratto è concluso a tempo determinato per un periodo totale di 10 giorni lavorativi concordati con il Committente, da prestare nel periodo compreso tra il (21.10.2021 - 4.11.2021).
 - 6.2. Allo scadere del predetto periodo il contratto si intende tacitamente ed automaticamente risolto e non può essere rinnovato se non per espressa volontà delle Parti.
- 7. **Risoluzione.**
 - 7.1. Qualora una delle Parti si rendesse inadempiente a un suo dovere od obbligo rilevante previsto dal presente Contratto, allora la Parte non in colpa potrà risolvere il presente contratto dandone avviso scritto alla Parte inadempiente. Ai fini del presente articolo,

Il Prestatore verrà considerato inadempiente qualora ripetutamente violi o non ottemperi alle disposizioni del Committente.

7.3 Il Committente non potrà essere considerato responsabile se l'adempimento di ogni e qualsiasi previsione del presente contratto sia stato ritardato o impedito a causa di eventi di forza maggiore o "factum principis" ed in particolare per le seguenti ragioni: rivoluzioni, disordini, sommovimenti popolari, guerre, scioperi, incendi, inondazioni, atti di Dio, nazionalizzazioni, espropriazioni o atti governativi limitativi della libertà personale o d'impresa del Beneficiario.

8. Mancanza del rapporto di lavoro fra le Parti.

Le Parti accettano che il presente contratto non crea nessun rapporto di lavoro o di dipendenza fra di esse e, di conseguenza, è totalmente esclusa l'applicazione della legislazione di lavoro nei rapporti fra le Parti.

9. Soluzione delle controversie e legge applicabile.

Il presente contratto è regolato dalla legge Albanese. Tutte le controversie sorte con riguardo all'interpretazione ed applicazione del presente contratto saranno soggette in primo luogo ad un tentativo di soluzione amichevole. In caso tale ipotesi non porti alcuna soluzione, la Corte Distrettuale di Tirana sarà competente a decidere la controversia.

10. Modifiche.

Il presente contratto sostituisce tutti i precedenti accordi tra le parti, orali o scritti. Il presente contratto non potrà essere ceduto e nessun termine o condizione potranno essere aggiunti senza l'accordo esplicito di entrambe le parti. Ogni modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto, firmata da entrambe le parti ed allegata al presente contratto. È esclusa ogni modifica orale al presente contratto.

11. Codice di condotta

Il Contraente agirà in ogni momento con imparzialità e in conformità con il codice di condotta della sua professione e con adeguata discrezione. Si astiene dal rilasciare dichiarazioni pubbliche concernenti il progetto o i servizi resi senza previa approvazione del Committente. Il contraente è tenuto a rispettare le norme etiche del codice di condotta di AICS, reperibile sul seguente link: <https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2020/12/Codice-etico-e-di-comportamento-AICS.pdf>. Il rispetto del codice di condotta di cui al presente articolo costituisce obbligo contrattuale. L'inosservanza del codice di condotta è sempre considerata inadempimento contrattuale. Inoltre, l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo può configurarsi come grave illecito professionale che può comportare sia la sospensione che la risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, ivi inclusa l'esclusione dalla partecipazione a future prestazioni di servizio con il Committente.

Per il Committente

Il Titolare della Sede Estera di Tirana



Nino Merola

Il Prestatore

Veronica Castignani

Veronica Castignani